

Messaggio

numero

7312

data

26 aprile 2017

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Adesione alla Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale (AIGP)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre il progetto di adesione alla Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale (AIGP).

I. VERSO L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

L'adesione alla Convenzione concernente l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale si iscrive nel contesto più ampio dell'informatica giudiziaria che sta diventando sempre più pressante e d'attualità. L'informatizzazione delle procedure e dei dossier giudiziari dovrà essere oggetto di esame specifico anche negli ambiti del diritto civile e del diritto pubblico. L'introduzione a medio termine dei dossier elettronici costituisce difatti una sfida complessa, particolarmente in un paese federale come la Svizzera, ma inevitabile.

A partire dal 2018, l'Amministrazione federale lavorerà unicamente con dossier elettronici; la scomparsa di quelli cartacei toccherà nei prossimi anni anche i dossier gestiti dai tribunali. Il 6 luglio 2015 il Tribunale federale ha difatti deciso di introdurre, come l'Amministrazione federale, il dossier elettronico quale modello di dossier per l'amministrazione del tribunale (GEVER-amministrazione-TF, cfr. Rapporto di gestione dei Tribunali federali 2015, pag. 13). Per quanto concerne invece il dossier giudiziario elettronico e la consultazione elettronica degli atti da parte delle parti e dei loro rappresentanti (cfr. mozione Bischof 12.4139 del 12 dicembre 2012, adottata dal Parlamento il 23 settembre 2013, che chiede al Consiglio federale, tra l'altro, di adottare i provvedimenti legali, organizzativi e tecnici necessari affinché lo scambio di atti giuridici per via elettronica possa affermarsi), la *Conferenza della giustizia* tenutasi lo scorso 21 ottobre 2016 ha adottato, all'unanimità e con consenso generale, sei tesi per la digitalizzazione del sistema giudiziario svizzero (cfr. Rapporto di gestione dei Tribunali federali 2016, pag. 11). Va altresì aggiunto che il 14 maggio 2016, la Commissione amministrativa del Tribunale federale ha adottato delle decisioni di principio sulla digitalizzazione, in particolare l'introduzione presso l'Alta Corte dell'incarto giudiziario elettronico, limitato all'archiviazione al termine del processo nonché il consolidamento della collaborazione con i tribunali cantonali di ultima istanza. Dal prossimo anno, il Tribunale federale introdurrà quindi gradualmente l'incarto giudiziario elettronico (eDossier), lo scambio di atti giuridici per via elettronica e, per l'amministrazione della stessa autorità giudiziaria, il sistema di gestione elettronica degli affari (GEVER). In questo contesto, a nome dei tribunali, il 17 novembre 2016 il presidente del Tribunale federale ha

presentato dinanzi alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) la richiesta di introdurre nel sistema giudiziario svizzero l'incarto elettronico e di dichiarare obbligatorio lo scambio, a uso professionale, di atti giuridici per via elettronica. La CDDGP ha quindi deciso all'unanimità di invitare il Consiglio federale a introdurre l'obbligo legale di automatizzare le procedure di giustizia in materia civile, penale e amministrativa nonché quelle di competenza delle autorità del perseguimento penale (progetto eJus2020).

Il progetto di armonizzazione dell'informatica della giustizia penale costituisce in quest'ottica una tappa importante e inevitabile nell'evoluzione tecnologica.

II. DALL'ARMONIZZAZIONE DELL'INFORMATICA DELLA POLIZIA A QUELLA DELLA GIUSTIZIA PENALE

La struttura federale del nostro Paese e l'ampia autonomia organizzativa di cui godono i tribunali dei Cantoni e della Confederazione hanno reso il paesaggio informatico della giustizia penale particolarmente frammentato. Con il messaggio n. 6635 del 2 maggio 2012, lo scrivente Consiglio ha proposto l'adesione del Cantone Ticino alla Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l'armonizzazione dell'informatica della polizia in Svizzera (AIP) del 10 novembre 2011. Il decreto legislativo di ratifica di tale Convenzione è stato approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 17 giugno 2013, è stato pubblicato nel BU 39/2013 del 25 giugno 2013 ed è entrato immediatamente in vigore. *“Obiettivo dell'accordo è la realizzazione coordinata dell'armonizzazione dell'informatica di polizia in Svizzera, in modo che nuovi sviluppi vengano realizzati in modo coordinato e comune e che applicazioni esistenti vengano armonizzate man mano che adeguamenti e cambiamenti comunque necessari lo permetteranno”* (cfr. messaggio n. 6635, pagg. 3 e 4). L'accordo regola la collaborazione tra i Cantoni, rispettivamente tra i Cantoni e la Confederazione e riguarda gli applicativi specifici di polizia, in particolare negli ambiti della gestione degli avvenimenti, della visualizzazione e rappresentazione di situazione, della collaborazione tra organi di sicurezza e della gestione delle informazioni e delle conoscenze.

La constatazione fatta nell'ambito del programma AIP, secondo cui l'unificazione dei processi di gestione delle procedure di polizia dovrebbe tenere conto anche degli interessi degli anelli successivi della procedura come i ministeri pubblici, le autorità giudiziarie e i servizi di esecuzione delle pene e delle misure, hanno indotto nell'autunno 2013 la CDDGP a condurre un'analisi sistematica della situazione a livello cantonale e federale estesa a tutto il Paese. I risultati di questa analisi hanno confermato l'ipotesi secondo cui all'interno dei Cantoni, a livello intercantonale e nelle relazioni tra i Cantoni e la Confederazione vi è una serie di interruzioni nel flusso dei dati la cui gestione richiede sforzi notevoli ma rimane inefficace. Nella maggior parte dei Cantoni il grado di automazione, che indica in quanti casi i record di dati sono trasmessi elettronicamente, non supera il 25-50%. Ciò è dovuto al fatto che le autorità hanno sviluppato i propri sistemi informatici individualmente e che gli stessi non comunicano affatto tra di loro o lo fanno solo tramite costose interfacce che devono essere acquistate in un secondo tempo. Per ovviare a questa situazione, le autorità partner dovrebbero definire requisiti comuni per i loro sistemi, armonizzare i processi di lavoro e, nel caso ideale, sviluppare o far sviluppare congiuntamente le loro soluzioni sistemiche.

Sulla base delle predette considerazioni, la CDDGP, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) hanno deciso di avviare un programma di partenariato per l'AIP, nell'intento di assicurare a più lungo termine un'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale dei Cantoni e della

Confederazione. A tal fine ci si dovrà basare sulle modalità scelte per l'AIP, che mirano ad armonizzare progressivamente la struttura esistente e ad apportare le novità su base congiunta. Nel corso della seduta autunnale della CDDGP del 2014 è stata istituita un'organizzazione di programma temporanea, sotto la direzione dell'ex procuratore principale del Canton Zurigo, Andreas Brunner, che è stata incaricata di sviluppare basi per l'armonizzazione come pure di definire una base giuridica per il programma. Durante la seduta del 9 aprile 2015, la CDDGP ha dato il proprio consenso alla messa in consultazione della bozza di Convenzione elaborata dalla direzione del progetto. Durante la seduta autunnale 2015, svoltasi alla presenza del capo del DFGP e del Procuratore generale della Confederazione, la CDDGP ha approvato a larga maggioranza in vista della ratifica la versione della Convenzione nella quale sono stati integrati i risultati della consultazione. Con scritto 11 gennaio 2016, la CDDGP ha invitato i Cantoni, il DFGP e il MPC ad aderire formalmente alla Convenzione. Nell'agosto 2015, lo scrivente Consiglio ha licenziato il messaggio n. 7114 volto alla richiesta di un credito per l'acquisto e l'implementazione del software Juris (Agiti) per la gestione delle Strutture carcerarie e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Già in tale occasione era stato evidenziato come l'uso dell'applicativo informatico presso il settore esecuzione pene e misure, avrebbe permesso al Canton Ticino di poter adottare sistematicamente la soluzione Juris in tutti i gangli della catena penale al fine di perseguire l'integrazione tra loro, accrescendo la trasmissione elettronica delle informazioni. Il 12 ottobre 2015, il Parlamento ha approvato il citato messaggio, a conferma che la scelta del programma Juris (Agiti), già avviata da due decenni nel nostro Cantone, rientra pienamente nel concetto di armonizzazione a livello svizzero, oggetto del presente messaggio. Di transenna occorre rimarcare come dal 1° gennaio 2017, Juris (Agiti) sia stato messo in funzione presso le Strutture carcerarie e l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

A seguito dell'adesione del 18^{esimo} Cantone, la Convenzione concernente l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale è entrata in vigore il 3 ottobre 2016. Ad oggi, 24 Cantoni, il DFGP e il MPC hanno aderito alla Convenzione.

III. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il presente progetto è stato sottoposto ai magistrati penali del Cantone Ticino (Ministero pubblico, Magistratura dei minorenni, Tribunale penale cantonale, Corte di appello e di revisione penale, Corte dei reclami penali e Pretura penale), i quali hanno preso atto della volontà di armonizzare l'informatica della giustizia penale. Gli stessi non hanno espresso osservazioni particolari relativamente al testo della Convenzione.

IV. PROGRAMMA PER L'ARMONIZZAZIONE INFORMATICA DELLA GIUSTIZIA PENALE

Il programma per l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale postula che la Confederazione e i Cantoni armonizzino progressivamente la struttura esistente e apportino novità su base congiunta. L'obiettivo prioritario è l'integrazione totale dei processi, da quelli della polizia a quelli dell'esecuzione delle pene e delle misure passando per quelli dei ministeri pubblici e dei tribunali. Ciò permetterà di abrogare la trasmissione cartacea di dati da un'autorità all'altra e la conseguente nuova registrazione manuale, prassi attualmente ancora molto frequenti. Si dovranno integrare diversi attori anche all'interno di uno stesso Cantone tenendo conto del fatto che le autorità giudiziarie sono indipendenti nelle loro scelte e non vincolate a direttive. La difficoltà particolare consiste nel concepire e mettere in pratica un paesaggio informatico comune, in un ambito federalista basato sulla libera volontà (*Freiwilligkeit*), che procuri vantaggi sia all'insieme

delle parti, sia alle singole parti. La realizzazione di questa visione dovrebbe essere concretizzata in 10 anni. L'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale necessita di un quadro vincolante, nel quale le parti si impegnano a raggiungere lo stesso risultato e a sopportare i necessari costi assieme. Per informazioni supplementari si può consultare il "Programm Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS), Bericht zum Stand des Programmes Ende 2015" (**allegato 2** del presente messaggio).


Con riferimento a quanto indicato in introduzione, il DFGP sta peraltro studiando una modifica legislativa per rendere obbligatoria la digitalizzazione dei fascicoli e degli atti giudiziari, obiettivo già perseguito dal programma AIGP (progetto eJus2020).

V. CONVENZIONE TRA CONFEDERAZIONE E CANTONI CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELL'INFORMATICA DELLA GIUSTIZIA PENALE (AIGP)

La collaborazione prevista nell'ambito dell'armonizzazione della giustizia penale (AIGP) deve essere disciplinata, analogamente all'AIP, sulla base di una Convenzione amministrativa tra i Cantoni e la Confederazione. La stessa ha come scopo la creazione di processi integrati dalla polizia fino all'esecuzione delle pene, passando per il ministero pubblico e i tribunali.

L'obiettivo della Convenzione è che i Cantoni e la Confederazione riescano ad armonizzare l'informatica della giustizia penale, realizzando in comune applicativi nuovi e armonizzando gradualmente quanto già esistente. La Convenzione definisce gli elementi della collaborazione tra le parti firmatarie, come pure la struttura organizzativa dei lavori programmati. La stessa costituisce la base e l'ambito dei lavori di armonizzazione.

L'organigramma per la gestione del programma è così costituito (cfr. allegato 2, pag. 3):



Il programma è illustrato nel dettaglio sulla pagina web www.his-programm.ch.

A seguito dell'entrata in vigore della Convenzione, avvenuta il 3 ottobre 2016 con l'adesione del 18^{esimo} Cantone, sono stati costituiti i gremii previsti dalla stessa. Con l'applicazione pratica della Convenzione, è nato il bisogno interpretarne e chiarirne alcune parti. Di conseguenza, è stato elaborato il "Memorandum zur HIS-Vereinbarung" (**allegato 6**, approvato dall'assemblea plenaria della CDDGP il 7 aprile 2017), il quale comprende interpretazioni, precisazioni e completazioni, la cui rilevanza, per espressa indicazione dei redattori, non è comunque tale da rendere necessaria la revisione della Convenzione.

Abbiamo provveduto ad inserire le indicazioni del Memorandum, per quanto necessario, direttamente nel commento ai singoli articoli.

Il Memorandum accenna anche brevemente a due commissioni permanenti che hanno funzione consultiva; si tratta del comitato di coordinamento AIP/AIGP e del gruppo di accompagnamento AIGP. Tale documento elenca infine alcuni campi d'azione a lungo termine (definizione della personalità giuridica del programma, degli obiettivi, possibilità di estendere anche ad altri ambiti della giustizia, oltre a quella penale).

VI. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DELL'AIGP

Il testo della Convenzione è allegato al presente messaggio: "*Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen zur Harmonisierung der Informatik der Strafjustiz (HIS) Fassung nach der Herbstversammlung vom 12/13 November 2015 KKJPD*" (cfr. **allegato 1**). Per informazioni supplementari si può consultare anche il "*Bericht zur Vereinbarung zur Harmonisierung der Informatik der Strafjustiz HIS, Fassung nach der Herbstversammlung vom 12/13 November 2015*" (cfr. **allegato 3**), come pure il „*Memorandum zur HIS-Vereinbarung*“ (cfr. **allegato 6**).

Art. 1

Definisce lo **scopo** e gli **obiettivi** della Convenzione. La collaborazione è prevista su due piani: tra i diversi Cantoni e tra i Cantoni e i servizi della Confederazione coinvolti. Il concetto di giustizia penale va interpretato nel senso di autorità penali secondo gli artt. 12 e 13 CPP, come pure le autorità di esecuzione delle pene. È sottolineata l'importanza della collaborazione con l'AIP.

Art. 2

Delimita il **campo di applicazione** della Convenzione. La Convenzione concerne le applicazioni e i sistemi delle autorità del perseguimento penale, dell'esecuzione della pena e, per quanto possibile, dei tribunali. La stessa garantisce anche la protezione dei dati e delle informazioni.

Art. 3

La Confederazione e i Cantoni tengono conto delle decisioni del comitato del programma e assicurano che le necessarie norme nella loro legislazione vengano elaborate tempestivamente.

Art. 4

Organi responsabili del programma sono la CDDGP, che rappresenta i Cantoni, il DFGP e il MPC, che rappresentano la Confederazione. I loro compiti consistono nella supervisione sul programma, sui progetti, e sul loro finanziamento, nell'elezione del presidente del comitato di programma.

Nel Memorandum viene precisato che la CDDGP rappresenta i Cantoni che hanno aderito alla Convenzione. Viene inoltre specificato che l'organo responsabile del programma è competente, oltre che per l'elezione del presidente del comitato di programma, anche per la nomina dei membri dello stesso. Inoltre è indicato che tale organo si occupa altresì dell'abilitazione dei contenuti (cpv. 2 lett. c).

Artt. 5-7

Definiscono la composizione del **comitato di programma**, la sua costituzione, le modalità di lavoro, i compiti e le competenze.

Per quanto concerne la designazione dei membri del comitato di programma che rappresentano i Cantoni (cpv. 2 lett. b), nel Memorandum viene precisato che deve essere tenuto conto degli interessi delle organizzazioni elencate (Commissione degli affari giuridici penali della CDDGP, Conferenza dei procuratori della Svizzera, Associazione svizzera dei magistrati dell'ordine giudiziario, ecc.). Viene inoltre specificato che anche l'organo di controllo di cui all'art. 11 partecipa alle riunioni di comitato senza diritto di voto.

Per quanto attiene al funzionamento del comitato di programma, nel Memorandum figura che, sulla base dell'esperienza acquisita, il numero minimo delle sedute annuali andrebbe ridotto (da quattro a due). Il masterplan dovrebbe essere definito per la stessa durata della pianificazione finanziaria (tre anni).

Artt. 8 e 9

Definiscono la **direzione di programma**, la sua composizione, i compiti e le competenze. I membri sono eletti dal comitato di programma. Alla direzione di programma compete la realizzazione del programma di armonizzazione ma anche la direzione dei progetti.

Art. 10

Definisce i compiti e le attribuzioni del **responsabile di programma (program manager)**, una figura a supporto del comitato di programma e della direzione di programma.

Art. 11

Il Comitato di programma affida ad un **organo di controllo** la funzione di controlling per il programma, il progetto e le finanze.

Art. 12

Di principio vi è separazione tra l'ambito del programma di armonizzazione e i singoli progetti; nella Convenzione figurano tuttavia decisioni e competenze che spettano agli organi del programma e che riguardano i progetti. Ad esempio il comitato di programma è competente per decidere l'inizio di un progetto e il quadro dei costi (*Kostenrahmen*). Va sottolineato che i Cantoni e la Confederazione possono partecipare ai singoli progetti ma non sono obbligati.

Nel Memorandum viene relativizzata la portata del cpv. 2, inerente l'autonomia dei singoli progetti. L'esperienza ha dimostrato che i piccoli progetti con ripercussioni finanziarie modeste (quali la modernizzazione della statistica in ambito di esecuzione pene e misure) possono essere realizzati più in fretta e in modo più efficiente nell'ambito del programma. Qualora un progetto venga condotto e finanziato nell'ambito di un programma, ciò presuppone comunque una preventiva decisione da parte dell'organo responsabile del programma, che può tuttavia delegare questa competenza al comitato di programma. Viene inoltre precisato che possono partecipare ai progetti solo i Cantoni che hanno aderito alla Convenzione.

Artt. 13-14

Stabiliscono che i costi di programma comprendono le spese derivanti dai compiti definiti agli artt. 4-11. Le spese per l'inizializzazione di progetti sono parte dei costi di programma.

Si indica pure la chiave di ripartizione degli stessi: 80% a carico dei Cantoni e 20% a carico della Confederazione. I singoli Cantoni si assumono la spesa in base alla popolazione residente.

Nel Memorandum viene precisato che, in casi particolari (ad esempio per un progetto preliminare, come per eJus2020), le spese per l'inizializzazione possono essere oggetto di un budget di progetto separato.

Art. 15

Definisce la responsabilità in caso di danni.

Art. 16

I Cantoni e la Confederazione si impegnano ad informare la direzione di programma su progetti in atto e pianificati in questo ambito, come pure a tener conto degli obiettivi e dei risultati del programma AIGP.

Artt. 17 e 18

Stabiliscono l'entrata in vigore e la disdetta della Convenzione, come pure l'abrogazione della stessa, che può essere disdetta dai Cantoni membri e dalla Confederazione.

VII. CONSEGUENZE FINANZIARIE E SUL PERSONALE

I costi del programma saranno finanziati attraverso i contributi annuali dei firmatari della Convenzione. Il DFGP e il MPC assumeranno il 20% dei costi (10% ciascuno) mentre il rimanente 80% verrà ripartito tra i Cantoni in base alla popolazione residente.

Il budget 2016 per il programma ammontava a fr. 516'000, di cui fr. 412'800 a carico dei Cantoni. L'importo a carico del Cantone Ticino, calcolato sulla base dell'allora popolazione residente, sarebbe ammontato a circa fr. 17'000 (cfr. **allegato 2**, pag. 7). Per quanto riguarda il budget 2017, la CCDGP, su esplicita richiesta del Dipartimento delle istituzioni, ha fornito un riepilogo puntuale della partecipazione finanziaria dei Cantoni all'AIGP, decisa dal gremio in questione in occasione della riunione autunnale della CCDGP del 17/18 novembre 2016 (cfr. **allegato 4**).

Nello specifico, il Canton Ticino, previa adesione alla Convenzione, parteciperà nella misura di massimo fr. 19'658 al progetto AIGP per l'anno 2017. In questo contesto, accanto al progetto generale di armonizzazione della giustizia penale, sono nati alcuni importanti progetti legati al medesimo tema (vedasi progetti eJus2020 e *Vorgangsbearbeitung*), il cui budget è indipendente rispetto a quello annuale previsto per l'AIGP e che quindi, in sostanza, concorrono ad aumentare la partecipazione dei Cantoni. Anche in questo ambito la CDDGP ha quantificato la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Per il Ticino, questi progetti, uniti al progetto generale di armonizzazione della giustizia penale, comporteranno una partecipazione complessiva pari, per il 2017, a un massimo di fr. 42'556 (maggiori dettagli sono riportati nell'**allegato 4**).

In data 6 aprile 2017, inoltre, la CDDGP si è chinata sul budget 2018 del progetto in questione, decidendo in merito alla quota di partecipazione dei Cantoni (maggiori dettagli sono riportati nell'**allegato 5**). Per quanto concerne il Canton Ticino, l'importo massimo inerente al progetto AIGP è pari a fr. 12'781. Complessivamente, compresi i progetti nati attorno al progetto generale di armonizzazione della giustizia penale – vedasi in particolare eJus2020 – per il 2018 è prevista una partecipazione del Ticino pari al massimo a fr. 45'240, in linea con il budget 2017. Una partecipazione che deve essere

vista come un investimento teso a migliorare le procedure in un settore delicato e sensibile, segnatamente a renderle maggiormente efficienti ed efficaci, a beneficio quindi in ultima analisi anche della qualità del lavoro svolto dalle autorità interessate.

Per quanto concerne il personale, allo stadio attuale, il maggior onere derivante dall'adesione alla Convenzione potrà essere gestito facendo capo alle risorse già presenti all'interno dell'Amministrazione cantonale. Lo scrivente Consiglio si riserva in ogni caso di richiedere in futuro eventuali potenziamenti qualora questi ultimi dovessero rivelarsi necessari, a seguito delle implementazioni che dovranno essere compiute nell'ambito dell'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale.

VIII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2015-2019

La ratifica della presente Convenzione si integra coerentemente negli intenti contemplati nelle schede n. 21 (risorse tecniche e informatiche per la polizia), n. 24 (riforma del potere giudiziario) e n. 25 (armonizzazione dell'informatica degli enti pubblici) del Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2015-2019.

IX. CONCLUSIONE

È ribadita l'importanza di aderire al progetto e pertanto vi invitiamo a ratificare la Convenzione allegata.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Allegati:

1. Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen zur Harmonisierung der Informatik der Strafjustiz (HIS) Fassung nach der Herbstversammlung vom 12/13 November 2015 KKJPD (versione originale in tedesco e traduzione italiana non ufficiale);
2. Das Programm Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (HIS), Bericht zum Stand des Programmes Ende 2015;
3. Bericht zur Vereinbarung zur Harmonisierung der Informatik der Strafjustiz HIS, Fassung nach der Herbstversammlung vom 12/13 November 2015;
4. HIS-Nachtragskredite 2017 inkl. TI;
5. HIS-Nachtragskredite 2018 inkl. TI;
6. Memorandum zur HIS-Vereinbarung, 8.März 2017.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sulla ratifica della Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale (AIGP) del 12/13 novembre 2015

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 aprile 2017 n. 7312 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹È ratificata la Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l'armonizzazione dell'informatica della giustizia penale (AIGP) del 12/13 novembre 2015.

²Le spese derivanti dall'adozione della Convenzione sono iscritte nei conti di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare con decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziali della Convenzione, adottate dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.